# STUDIO BERGAMINI ASSOCIATI

commercialisti – consulenti del lavoro – revisori contabili

Gentile cliente.

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro relative alla recente **legge di Stabilità 2014** in forma *necessariamente sintetica* e *semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

È stata pubblicata sul S.O. n. 87/L della G.U. 27.12.2013, n. 302 la **Finanziaria 2014** (Legge 27.12.2013, n. 147) c.d. *"Legge di stabilità 2014"*, **in vigore dall'1.1.2014**, che si compone di **1 articolo** suddiviso in **749 commi**.

# **NOVITA' FISCALI**

#### **SOCIETA' DI PERSONE E SRL AGRICOLE – comma 36**

Dal 2014 è ripristinata la possibilità, soppressa ad opera della Legge di stabilità 2013:

- per le società agricole, di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell'art. 32, TUIR;
- per le società esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotti agricoli, per l'applicazione del coefficiente di redditività del 25%.

Si rammenta che la predetta facoltà era stata soppressa dal 2013; tuttavia le opzioni esercitate prima di tale data mantenevano efficacia fino al 2014. Ora, dunque, dal 2014 è nuovamente possibile l'esercizio dell'opzione.

## PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ABITATIVI – comma 49 E 50

In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97, è disposto l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell'asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio, ex art. 16, TUIR). Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.

Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l'evasione fiscale è attribuita al Comune l'attività di monitoraggio dei relativi contratti.

## **AUMENTO DETRAZIONI IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE – comma 127**

Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall'art. 13, comma 1. TUIR sono stati **modificati**:

- gli importi della detrazione;
- le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante.

In particolare la detrazione è ora così determinata:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
non superiore a € 8.000	€ 1.880
superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	€ 978 + 902 x € 28.000 - reddito complessivo € 20.000
superiore a € 28.000 ma non a € 55.000	€ 978 x

Sono **abrogati gli incrementi della detrazione**, previsti dal comma 2 del citato art. 13, in presenza di un reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000.

#### DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE - comma 132

Per effetto della modifica dell'art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è prevista una "nuova" deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

La deduzione spetta fino a €15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi.

La deduzione in esame, ancorché risulti sostanzialmente analoga a quella temporanea prevista per gli incrementi occupazionali intervenuti nel triennio 2005-2007, è ora **riconosciuta a regime**. Va inoltre evidenziato che:

- per effetto dell'abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 11 non è più prevista la maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese nonché per le assunzioni di lavoratrici;
- rimane confermato l'ammontare massimo della deduzione, stabilito dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datore di lavoro;
- la deduzione forfettaria ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame.

Di conseguenza i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale

# DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA - comma 137 e 138

È aumentata la misura dell'aliquota applicabile:

- all'incremento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali;
- al patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio per imprese individuali e società di persone;
   ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE.
   In particolare, l'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:
- 4% per il 2014;
- 4,5% per il 2015
- 4,75% per il 2016.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRES / IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l'aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).

L'aliquota sarà determinata con un apposito DM da emanare entro il 31.1 di ogni anno a decorrere dal 2017 (settimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010).

## DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA -comma 139 lett b-c

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della **detrazione IRPEF / IRES** relativamente ai lavori di **riqualificazione energetica** nella misura del:

- 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
- 50% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

Relativamente agli interventi su **parti comuni** condominiali o che interessano **tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio** la detrazione spetta nella misura del **65**% con riferimento alle spese sostenute nel periodo **6.6.2013 – 30.6.2015** (anziché 30.6.2014) e del **50**% per le spese sostenute dall'**1.7.2015 al 30.6.2016**.

#### DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO -comma 139 lett c-d

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della **detrazione IRPEF**, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR.

In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 31.12.2014 (anziché 31.12.2013)
- 40% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).

# Detrazione zone sismiche

Con la modifica del comma 1-bis del citato DL n. 63/2013 è stabilito che la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di **misure antisismiche**, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR, attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle **zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad **abitazione principale** o ad **attività produttive**, spetta nella misura del

- 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
- 50% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

# DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI -comma 139 lett c-d

È prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

È previsto che l'ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

## RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI -comma da 140 a 146

È "riproposta" la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio** al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile **provvedere all'affrancamento**, **anche parziale**, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle sequenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili
- 12% per i beni non ammortizzabili. In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in 3 rate annuali**, **senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili

#### RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO -comma da 150 a 152

Sono **introdotte a regime** le disposizioni ex art. 15, commi 10-bis e 10-ter, DL n. 185/2008 che disciplinano la facoltà, per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una **partecipazione di controllo** per effetto di un'operazione straordinaria di procedere al **riallineamento del relativo valore** mediante il versamento di un'**imposta sostitutiva del 16**%.

In particolare, le predette disposizioni, precedentemente limitate alle operazioni effettuate fino al 2011, ora "si applicano anche alle operazioni effettuate **a decorrere dal** periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2012**".

L'imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui l'operazione è effettuata; per le operazioni intervenute nel 2012 l'imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.

Va evidenziato che gli effetti del riallineamento:

- decorrono dal secondo periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva;
- sono revocati qualora, anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva, siano posti in essere atti di realizzo delle partecipazioni affrancate e/o dei marchi e delle altre attività immateriali o dell'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato.

Il riallineamento **non è consentito** in caso di opzione per i regimi di imposizione sostitutiva di cui agli artt. 172, comma 10-bis (fusione), 173, comma 15-bis (scissione) e 176, comma 2-ter (conferimento), TUIR nonché dell'art. 15, commi da 10 a 12, DL n. 185/2008.

Le modalità attuative delle disposizioni in esame sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

## **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI-comma 156**

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2014** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

## PERDITE SU CREDITI - comma 160 e 161

Per effetto dell'ulteriore modifica dell'art. 101, comma 5, TUIR, è previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli **elementi certi e precisi** si realizza, inoltre, "in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili". Tale novità è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (in generale, **dal 2013**).

## **DEDUCIBILITA' CANONI DI LEASING – comma 162e 163**

l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

In particolare è stato modificato il **periodo minimo** di deducibilità dei canoni. Infatti, ancorché rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti **in un lasso di tempo** che **non** può essere **inferiore a quello** fissato dal comma 7 dell'art. 102 TUIR, **legato al periodo d'ammortamento** risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali, il **periodo minimo** è ora pari:

- alla metà per la generalità dei beni mobili
- a 12 anni per i beni immobili.

Rimane confermato in misura corrispondente all'**intero periodo d'ammortamento** il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i **veicoli a deducibilità limitata** ex art. 164, TUIR. Le predette novità sono applicabili ai **contratti stipulati dall'1.1.2014**.

# IVA DA COOPERATIVE SOCIALI -comma 172

Come noto, la Legge di stabilità 2013:

- ha abrogato il n. 41-bis, Tabella A/II, DPR n. 633/72 che prevedeva l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle prestazioni socio sanitarie, educative, ecc., rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, ecc., rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
- ha inserito il nuovo n. 127-undevicies alla Tabella A/III, DPR n. 633/72 in base al quale le prestazioni socio sanitarie, assistenziali ed educative "di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma" sono soggette all'aliquota IVA del 10% se rese da parte delle cooperative sociali e loro consorzi esclusivamente in esecuzione di contratti d'appalt0 e in

favore dei soggetti "svantaggiati" indicati nel predetto n. 27-ter), ovvero degli anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, ecc.;

 ha eliminato, per le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, la possibilità di optare per l'esenzione IVA delle predette prestazioni.

Ora, il Legislatore modifica nuovamente la disciplina, "in vista della riforma dei regimi IVA speciali" dell'UE, ripristinando le previgenti disposizioni e prevedendo che il citato **n. 41-bis non è applicabile** alle cooperative e loro consorzi **diversi** da quelli di cui alla Legge n. 381/91, ossia diversi dalle coop sociali.

Di conseguenza, l'aliquota IVA del 4% rimane applicabile esclusivamente alle coop sociali (anche relativamente ai contratti stipulati / prorogati / rinnovati dal 2014, per i quali era prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%).

#### LAVORATORI TRANSFRONTALIERI -comma 175

È stabilita **a regime** l'esenzione IRPEF, nel limite di € 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

## **ESCLUSIONE IRAP PER I MINIMI –comma 407**

È soppresso lo stanziamento del fondo finalizzato all'esclusione da IRAP delle imprese individuali nonché dei lavoratori autonomi che:

- non si avvalgono di dipendenti o soggetti assimilati;
- utilizzano, anche in locazione, beni strumentali.

## INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE COMMERCIALI -comma 490

É prorogato al 31.12.2016 l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 riconosciuto agli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2016. Le domande possono essere presentate entro il 31.1.2017.

Conseguentemente è prorogato fino al 2018 l'aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti.

#### ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS - comma 491 e 744

Dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dovuti dai **pensionati** e dagli **iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%**. Per il 2015 l'aliquota è fissata al 23,5%.

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi **privi** di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del 27%. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva è quindi **confermata al 27,72%**.

### ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE - comma 509

È differita dal 2014 al 2015 l'annualità a decorrere dalla quale le Regioni a statuto ordinario possono incrementare / diminuire l'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF.

## COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A €15.000 - comma 574

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l'utilizzo **in compensazione** nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per **importi superiori a €15.000 annui** richiede l'apposizione del **visto di conformità** ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è **applicabile già ai crediti 2013**, utilizzabili nel 2014.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla **sottoscrizione** della dichiarazione dal **soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti** dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

## RIORDINO ONERI DETRAIBILI – comma 575 e 576

Entro il 31.1.2014 è prevista l'adozione di specifici Provvedimenti finalizzati alla **razionalizzazione** degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all'art. 15, TUIR.

In caso di **mancata adozione** dei predetti Provvedimenti la detrazione IRPEF (19%) di cui al comma 1 del citato art. 15 (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) si riduce al **18% per il 2013** e al **17% per il 2014**.

# RIORDINO CREDITI DI IMPOSTA – commi da 577 a 580

Con un apposito DPCM, al fine di "assicurare effetti positivi" sul bilancio dello Stato, saranno stabilite le percentuali di fruizione di una serie di crediti d'imposta, non inferiori comunque all'85% di quanto spettante in base alla specifica disposizione istitutiva.

Tra i crediti d'imposta interessati dalla "percentualizzazione" è ricompreso, ad esempio, il credito d'imposta degli esercenti sale cinematografiche, il credito d'imposta per le nuove iniziative imprenditoriali, il credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica e il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali.

Per il 2014 la predetta riduzione non è applicabile al credito d'imposta sul gasolio degli autotrasportatori.

Il MEF monitora l'utilizzo dei predetti crediti e procede, eventualmente, a rideterminare la percentuale di fruizione, in modo da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

#### IVAFE – comma 582

Dal 2014 la misura dell'**IVAFE** (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) prevista dall'art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, **passa dal 1,5% al 2%**.

## CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI MODELLO 730 - commi da 586 a 589

Con l'intento di contrastare l'erogazione di **indebiti rimborsi IRPEF** nell'ambito del mod. 730, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l'Agenzia delle Entrate procede alla **verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia** in presenza di un rimborso **superiore a €4.000**, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle **dichiarazioni presentate a partire dal 2014**, ossia dal mod. 730/2014 relativo ai redditi 2013.

## **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' – comma 590**

È prevista la **proroga al triennio 2014-2016** del contributo di solidarietà introdotto dall'art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 (3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000).

## IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTO TERRENI – commi 608 e 609

Come noto a decorrere dall'1.1.2014 è stato modificato il regime delle imposte indirette applicabile ai trasferimenti immobiliari (Informativa SEAC 18.9.2013, n. 229).

A seguito delle revisione delle aliquote il Legislatore (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011) ha soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali.

Ora, è stato disposto che rimane comunque **applicabile** l'agevolazione riservata alla **piccola proprietà contadina** ex art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009 (imposte di registro e ipotecaria fisse e catastale 1%).

Inoltre, con l'integrazione dell'art. 1, comma 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è prevista l'applicazione dell'**imposta di registro** nella misura del **12%** ai trasferimenti di **terreni agricoli** e relative pertinenze a favore di **soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP**, iscritti nella gestione previdenziale.

#### **RECLAMO E MEDIAZIONE – comma 611**

Per effetto della modifica dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, in materia di reclamo / mediazione, è previsto che:

- per le controversie di valore non superiore a € 20.000, qualora il contribuente intenda proporre ricorso, la presentazione preliminare del reclamo è richiesta ai fini della procedibilità (in luogo della previgente ammissibilità) del ricorso stesso;
- qualora il ricorso sia presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo, l'Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione;

- per il calcolo dei predetti 90 giorni è necessario avere riguardo a quanto previsto per i termini processuali;
- l'esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali, sui quali non sono comunque dovuti interessi e sanzioni;
- per le somme risultanti dall'atto oggetto di reclamo la riscossione ed il pagamento sono sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). Di fatto la sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo. In assenza di mediazione sono comunque dovuti gli interessi. La sospensione non opera nel caso di improcedibilità.

Le predette modifiche operano dagli atti notificati dal 3.3.2014.

## CAF - commi 616 e 617

Modificando l'art. 39, D.Lgs. n. 241/97 è prevista la sospensione, per un periodo da 3 a 12 mesi, dell'autorizzazione dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei CAF:

- in caso di gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e contributive e delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35;
- qualora siano forniti all'Amministrazione finanziaria documenti falsi o incompleti rispetto a quelli forniti dal contribuente.

Qualora le violazioni siano particolarmente gravi, l'attività di assistenza è revocata e, nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

La sospensione / inibizione / revoca dell'attività non è impedita dalla definizione agevolata delle sanzioni.

È inoltre prevista una sanzione da € 516 a € 5.165 qualora l'attività **non sia svolta nel rispetto di adeguati livelli di servizio** che saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione dei CAF da parte dell'Amministrazione finanziaria è attualmente stabilito l'obbligo, tra l'altro, di allegare una relazione tecnica sulla **capacità operativa del CAF**.

Ora è previsto che tale relazione tecnica dovrà rispettare il **contenuto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento** al fine di *"garantire adeguati livelli di servizio"*.

La novità **interessa anche i CAF già operanti** in quanto con il citato Provvedimento saranno definiti i tempi di adeguamento alla nuova disposizione.

Tra i **requisiti soggettivi** per gli amministratori e i sindaci del CAF è stato aggiunto quello di non aver fatto parte di società per le quali è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale a seguito di gravi violazioni.

Ulteriori novità riquardano l'attività di assistenza fiscale svolta dai CAF e attengono:

- alla possibilità concessa al contribuente di destinare il credito risultante dal prospetto di liquidazione all'utilizzo in compensazione nel mod. F24;
- all'obbligo di conservare copia delle dichiarazioni e del prospetto di liquidazione per 4 anni (anziché 2), fermo restando che le schede dell'8‰ e del 5‰ vanno conservate per 2 anni;
- al procedimento di richiesta di documenti e chiarimenti relativamente alle dichiarazioni trasmesse per il quale è comunque fatto rinvio ad un prossimo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO - commi da 628 a 624

È riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:

- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo;
- dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

La definizione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto **entro il 28.2.2014**; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito.

La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

# NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE- IUC - commi da 639 a 679, da 681 a 703

È istituita la nuova **Imposta unica comunale**, c.d. "**IUC**", basata sui seguenti 2 presupposti impostivi:

- 1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
- 2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:

- la prima, l'"IMU", di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l'abitazione principale;
- la seconda, riferita ai servizi, a sua volta articolata: nella "TASI" (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune; nella "TARI" (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES).

# **IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE**

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).

In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della **dichiarazione IUC**, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 dell'anno successivo alla data di inizio possesso / detenzione dei locali / aree assoggettabili alla nuova imposta.

Tale dichiarazione ha **effetto anche per gli anni successivi**; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell'imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione

Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale).

Va evidenziato che **spetta al Comune** individuare il **numero delle rate** (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) **ed i relativi termini**, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

Relativamente alle violazioni in materia di IUC è previsto il seguente regime sanzionatorio.

#### **VIOLAZIONE SANZIONE**

- Omesso / insufficiente versamento : 30%
- Omessa presentazione dichiarazione : dal 100% al 200% con un minimo di € 50
- Dichiarazione infedele : dal 50% al 100% con un minimo di € 50
- Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario del Comune, entro 60 giorni dalla notifica :da € 100 a € 500

Le predette sanzioni sono **ridotte ad 1/3** se, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni), il contribuente **provvede al pagamento del tributo**, se dovuto, **della sanzione e degli interessi**.

#### TARI - commi da 641 a 668

Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di **locali o aree scoperte** a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Va evidenziato che:

- sono **escluse** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Fino all'attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque quella calpestabile.

Va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES.

La TARI è corrisposta in base a **tariffa commisurata** ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio *"chi inquina paga"* alle quantità e qualità medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;

nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.

La TARI **non è dovuta** in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver **avviato al recupero**.

In caso di **occupazione** / **detenzione temporanea** (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno) la TARI è dovuta in base a **tariffa giornaliera**.

I Comuni che hanno realizzato sistemi di **misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

## TASI - commi da 669 e 679 e 681

Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di **fabbricati**, compresa l'abitazione principale, **aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti**.

In caso di **leasing**, l'imposta è dovuta **dal locatario alla data di stipula del contratto** e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.

Va evidenziato che:

- sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- la base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1‰. Il Comune potrà, con specifica delibera:

- ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6‰). Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1‰);
- il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.

Per l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all'occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

In capo all'occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.

Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

# PROROGA CONGUAGLIO IMU 2013 - comma 680

È prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l'abolizione "limitata" dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell'aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4‰ per l'abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.

## PROROGA SECONDA RATA TARES 2013 - comma 680

È prorogato al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a € 0,30 per mg), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.

## **DEDUCIBILITA' IMMOBILI STRUMENTALI – comma 680**

Per il 2013 l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d'impresa / lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%. L'IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.

## **TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI – comma 680**

A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU - comma 680

Relativamente alla presentazione della dichiarazione IMU, è previsto che:

- gli enti non commerciali possono utilizzare esclusivamente la modalità telematica. Ciò anche con riferimento alla dichiarazione relativa al 2012, da presentare entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per il 2013;
- gli altri soggetti possono presentare la dichiarazione anche con modalità telematica e pertanto gli stessi possono anche utilizzare il modello cartaceo.

## **VERSAMENTO IMU ENTRI NON COMMERCIALI – comma 680**

Gli enti non commerciali devono effettuare il versamento dell'IMU esclusivamente tramite il mod. F24, in 3 rate, di cui:

- le prime 2, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'annualità precedente, rispettivamente entro il 16.6 e il 16.12;
- la terza, a conguaglio, entro il 16.6 dell'anno successivo.

## **VERSAMENTI ERRONEI – comma 680**

In caso di versamenti erronei, già con riferimento al 2012, è previsto quanto segue.

# Versamento a Comune diverso da quello competente.

Il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve **riversare l'IMU indebitamente percepita** al Comune competente.

Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, il relativo importo, i dati contabili dell'immobile e il Comune destinatario e quello a favore del quale è stato erroneamente effettuato il versamento.

# Versamento superiore al dovuto

Il contribuente deve presentare istanza di rimborso al Comune il quale provvede:

- a restituire la quota di propria spettanza;
- a segnalare all'Erario la relativa quota da rimborsare.

#### Versamento allo Stato di somme dovute al Comune

Il Comune, anche su comunicazione del contribuente, dà comunicazione al MEF che procede alla regolazione tra Stato e Comune. Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune.

## Versamento al Comune di somme dovute allo Stato

Il contribuente, in assenza di somme da chiedere a rimborso, deve presentare una comunicazione al Comune, a seguito della quale quest'ultimo provvede a **riversare quanto dovuto dall'Erario.** 

## Insufficiente versamento II rata IMU 2013

È disposta la **non applicazione di sanzioni** in caso di **insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013** qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2014.

#### **IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA – comma 680**

L'istituzione dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 23/2011 è differita al 2015.

#### IMU - commi da 707 a 728

Come disposto dal comma 703 "l'istituzione della IUC **lascia salva** la disciplina per l'applicazione dell'IMU".

A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all'art. 13, DL n. 201/2011:

- l'IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015;
- l'IMU dal 2014 non è applicabile all'abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9).
  Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di €200.
  È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di €50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale;

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti de condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 **a 75** il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.

Il Comune può considerare "abitazione principale" l'unità immobiliare:

- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata;
- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purchè non locata;
- concessa in comodato a "parenti in linea retta, entro il primo grado" (genitori figli) che utilizzano il suddetto immobile come "abitazione principale" per la sola quota di rendita non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L'agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.

# L'IMU non è applicabile:

- alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
- alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale: in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; appartenente alla carriera prefettizia;

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.

# Fabbricati rurali strumentali

Dal 2014 è altresì disposta l'esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali.

## SOPPRESSIONE LIMITE ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE TRIBUTI - comma 736

Dal **2014** è **soppresso il limite** di € 30, previsto dall'art. 3, comma 10, DL n. 16/2012, per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei **tributi locali**.

Tale limite continua ad operare esclusivamente per i tributi erariali e regionali. 

□

# AGEVOLAZIONI PER ATI E RTI – commi da 56 a 59

Per il 2014 e 2015 è istituito un fondo finalizzato a sostenere le imprese che costituiscono un'associazione temporanea d'impresa (ATI) o un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e per ideare modelli di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali attività produttive.

In particolare le risorse sono erogate ai soggetti che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università ed istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali volti alla realizzazione delle predette finalità.

Con un apposito Decreto saranno definite le modalità attuative della disposizione in esame.

#### DECADENZA CONTRIBUTI PUBBLICI – commi 60 e 61

Al fine di disincentivare la delocalizzazione in Paesi extraUE delle imprese, italiane o estere, operanti in Italia, è prevista la **decadenza dai contributi pubblici** in c/capitale alle stesse erogate dal 2014, con conseguente obbligo di restituzione, qualora **entro 3 anni** dalla concessione **delocalizzino la produzione** nei predetti Paesi, con riduzione del personale di almeno il 50%.

## NOTAI E C/C DEDICATO PER DEPOSITO SOMME - commi da 63 a 67

Nei confronti dei **notai** ovvero di altri pubblici ufficiali è previsto **l'obbligo** di provvedere al **versamento**, su un **c/c dedicato**:

- delle somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto / responsabile d'imposta relativamente agli atti ricevuti /autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività / prestazioni per i quali gli stessi siano delegati dall'Autorità giudiziaria;
- di ogni altra somma (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di successione) soggetta all'obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori ex Legge n. 64/34;
- dell'intero prezzo / corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento / costituzione / estinzione della proprietà / altro diritto reale su immobili o aziende.

Il predetto obbligo non riguarda la parte di prezzo / corrispettivo oggetto di dilazione, per la quale il versamento sul c/c dedicato dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio della quietanza. Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un apposito DPCM.

## **AUTOTRASPORTATORI E FATTURAZIONE – comma 95**

Ai sensi dell'art. 83-bis, comma 12, DL n. 112/2008, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.

In merito, è stato **soppresso l'obbligo**, per gli autotrasportatori, di **emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione**.

## **RIDUZIONE PREMI INAIL – comma 128**

Dal 2014, con un apposito Decreto, è disposta la **riduzione dei premi e contributi INAIL** nonché sono definite le modalità di applicazione della riduzione per le imprese che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio.

# DECORRENZA OBBLIGO APE - comma 139, lett. a)

È modificata la decorrenza, stabilita dall'art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. "Decreto Energia"), dell'obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l'APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione.

In particolare l'obbligo (in origine previsto dal 6.6.2013) è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un apposito DM.

# REDDITO DEGLI ATLETI PROFESSIONISTI - commi 160, lett. a) e 161

È inserito il **nuovo comma 4-bis** all'art. 51, TUIR in base al quale, **già dal 2013**, ai fini della determinazione del reddito degli atleti professionisti, va considerato anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalla società sportiva professionistica nell'ambito di trattative aventi ad oggetto le prestazioni dei predetti atleti, nella misura del 15%, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle trattative.

# IMPOSTA DI REGISTRO LEASING IMMOBILIARI – commi 164 e 166

Dal 2014, per effetto dell'integrazione del comma 1-bis dell'art. 40, nonché dell'introduzione del nuovo comma 8-bis alla Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è previsto l'assoggettamento **all'imposta di registro del 4%** della **cessione**, da parte dell'utilizzatore, di un **contratto di leasing** avente ad oggetto un **immobile strumentale**, anche da costruire, ancorché la stessa sia soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter, DPR n. 633/72, ossia se è effettuata dall'impresa costruttrice /

di ripristino entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione / intervento ovvero per la quale il cedente ha manifestato nell'atto l'opzione per l'imposizione IVA..

L'imposta di registro è determinata sul corrispettivo pattuito **aumentato della quota capitale** compresa nei canoni ancora da pagare oltre al **prezzo di riscatto**.

## ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI -comma 173

È disposto che i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, effettuate in attuazione di contratti stipulati entro il 4.8.2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dall'1.1.2014.

## DEDUCIBILITA' PER SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE – comma 174

Per le somme restituite al soggetto erogatore, che costituiscono **oneri deducibili** a condizione che siano state assoggettate a tassazione in anni precedenti (ad esempio, canoni di locazione non spettanti), a seguito della modifica della lett. d-bis) del comma 1 dell'art. 10, TUIR, per l'ammontare non dedotto in tutto o in parte nel periodo d'imposta di restituzione, è prevista, **già dal 2013**, la **possibilità**, alternativamente di:

- operare la deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
- chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto, secondo modalità che saranno stabilite con un apposito DM.

#### 5%- 8% DELL'IRPEF - commi 205 e 206

## 5‰ IRPEF

È confermata anche per il 2014 la disponibilità dei fondi da destinare alla devoluzione del 5‰ IRPEF. La scelta risultante dal mod. UNICO – 730/2014 relativo al 2013 potrà riguardare i seguenti soggetti:

- 1. enti di volontariato, quali: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97; associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, regionale o provinciale ex art. 7, Legge n. 383/2000; associazioni e fondazioni riconosciute che operano, senza finalità di lucro, in via esclusiva o prevalente, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97 (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela/conservazione/promozione del patrimonio storico e artistico);
- 2. Enti della ricerca scientifica e dell'Università;
- 3. Enti della ricerca sanitaria;
- 4. Comune di residenza;
- 5. associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

È inoltre confermato l'obbligo per i soggetti beneficiari del riparto del 5‰ di redigere, entro 1 anno dal percepimento delle somme, un rendiconto dal quale deve risultare, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme, anche mediante una relazione illustrativa.

Relativamente alle modalità operative, è previsto che le disposizioni contenute nel DPCM 23.4.2010, "si applicano anche all'esercizio finanziario 2014".

## 8‰ IRPEF

Sono ampliate le finalità alle quali è destinato il gettito dell'8‰ IRPEF devoluto alla diretta gestione statale che ora ricomprende anche gli interventi relativi alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti all'istruzione scolastica.

## PRODOTTI NON COMMERCIALIZZABILI CEDUTI GRATUITAMENTE – comma 238

I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura / peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a favore dei soggetti ex art. 10, n. 12, DPR n. 633/72 (Enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS) si considerano distrutti agli effetti dell'IVA, a prescindere dal ritiro da parte del beneficiario presso i luoghi di esercizio dell'impresa.

#### RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI – commi 279 e 280

A seguito della modifica dell'art. 63, comma 2, DPR n. 600/73 è previsto che il contribuente può farsi rappresentare presso gli Uffici finanziari anche dai soggetti iscritti al 30.9.93 nei Ruoli dei periti ed esperti tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti e di diploma in ragioneria.

È inoltre disposto che la **procura rilasciata ad un funzionario di un CAF** o di una **società di servizi** va autenticata dal Responsabile dell'assistenza fiscale o dal legale rappresentante della società di servizi.

La medesima disposizione opera per la procura rilasciata ai fini dell'**accertamento con adesione** ex art. 7, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97.

## TRASFER PRICING E RIFLESSI IRAP - commi da 281 a 284

Con una norma di natura interpretativa è stabilito che la disciplina della rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del criterio del valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR (transfer pricing) è **applicabile anche ai fini IRAP** per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 (ossia, dal 2008).

Stante l'applicazione retroattiva, è previsto che fino al 2012 non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione ex art. 1, comma 2, D.Lqs. n. 471/97 (dal 100% al 200%).

Sono comunque confermate le sanzioni irrogate sulla base di un provvedimento **divenuto** definitivo al 31.12.2013.

#### **COMPENSI SPETTANTI A CAF E PROFESSIONISTI – comma 406**

Per i CAF e professionisti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni e dei modd. F24 è confermato che anche relativamente alle **attività svolte per il 2015 e 2016 non si procederà ad alcun adeguamento**, sulla base delle variazioni ISTAT, dei compensi spettanti.

## VARIAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI – commi da 430 a 432

Entro il 15.1.2015 possono essere disposte, mediante un apposito DPCM, variazioni delle aliquote d'imposta nonché riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti, salva l'approvazione, entro l'1.1.2015, di specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

È inoltre istituito un "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" che sarà utilizzato, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di incrementare le deduzioni IRAP ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97 e le detrazioni IRPEF per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, pensioni, ecc. ex art. 13, commi 1, 3, 4 e 5, TUIR.

## IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI – comma 581

Dal 2014 la misura dell'**imposta di bollo** prevista dall'art. 13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n. 642/72 sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari **aumenta dal 1,5‰ al 2‰**. È inoltre abrogata la soglia minima di imposta (pari a  $\leq$  34,20) individuata dalla Nota 3-ter del citato art. 13 ed è aumentata da  $\leq$  4.500 a  $\leq$  14.000 la misura massima dell'imposta per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

# INIZIATIVE ECONOMICHE IN ITALIA DA PARTE DI OPERATORI UE – comma 583, lett. a)

Dal 2014 sono **abrogate** le disposizioni ex art. 41, DL n. 78/2010 in merito alla possibilità per le **imprese residenti in uno Stato UE** che **intraprendono in Italia una nuova iniziativa** economica, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, di richiedere, mediante un apposito interpello, l'applicazione della **normativa tributaria vigente in uno Stato comunitario in luogo dalla normativa italiana**.

# DISTRETTI PRODUTTIVI – comma 583, lett. b) e c)

Dal 2014 sono **abrogate** le **agevolazioni fiscali** di cui all'art. 1, comma 368, lett. a), Legge n. 266/2005 e dall'art. 3, commi da 1 a 4, DL n. 5/2009 a favore dei distretti produttivi.

# CREDITO D'IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA – comma 583, lett. d)

Dal 2014 è **abrogato** il **credito d'imposta** riconosciuto dall'art. 5, Legge n. 449/97 a favore delle piccole e medie imprese al fine di potenziare **l'attività di ricerca** anche avviando nuovi progetti.

# PLUSVALENZA CAPITAL GAIN - comma 583, lett. e)

Dal 2014 sono **abrogati** i commi 6-bis e 6-ter dell'art. 68, TUIR, in base ai quali le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni: **in società costituite da non più di 7 anni**; **possedute da almeno 3 anni**;

non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:

- a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestite (mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l'acquisto di partecipazioni) in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;
- per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l'acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili(diversi dagli immobili), di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.

## **DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO "VIRTUALE" – comma 597**

È prevista l'introduzione di un **apposito modello** per la dichiarazione degli atti / documenti per i quali il versamento dell'imposta di bollo avviene in modo virtuale.

## **CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO – comma 599**

Anche nel processo tributario è prevista la possibilità di corrispondere il **contributo unificato con modalità telematiche**.

A tal fine, con un apposito DM, sarà individuato il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

# **RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI – comma 610**

È prorogato dal 31.12.2013 al **31.12.2014** il termine entro il quale i Comuni, ai fini della **riscossione dei tributi locali**, possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 7, comma 2, lett. g ter), DL n. 70/2011 (**Equitalia**, spa dalla stessa partecipate, ecc.).

# TARDIVA / OMESSA PRESENTAZIONE TELEMATICA – comma 616, lett. a)

Per effetto dell'introduzione all'art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97 del **nuovo comma 1-bis** la **sanzione da** € **516 a** € **5.164** prevista in caso di tardiva / omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni è **estesa a tutte le dichiarazioni e gli altri atti** per i quali gli intermediari hanno assunto l'impegno di invio telematico (ad esempio, invio telematico contratti di locazione).

## CAMPIONE D'ITALIA – commi da 631 a 633

Dal 2014 aumenta al 30% la percentuale, ex art. 188-bis, TUIR, di riduzione forfetaria del tasso di cambio in euro per la determinazione dei redditi prodotti da persone fisiche nel territorio del Comune di Campione d'Italia per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi.

Tale percentuale è incrementata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra l'euro e il franco svizzero.

La percentuale complessiva, che non può essere inferiore al 20%, è stabilita con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

# **NOVITA' LAVORO**

## **INCENTIVI PER LA STABILIZZAZIONE DIPENDENTI DI CALL CENTER – comma 22**

È prevista l'introduzione, per l'**anno 2014**, di un **incentivo** a favore delle aziende che gestiscono call center, allo scopo di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore.

Condizione necessaria per fruire dell'agevolazione è l'avvenuta **stabilizzazione**, da parte delle imprese, nei termini previsti e secondo la procedura fissata dal Legislatore (art. 1, comma 1202 e

ss. della Legge n. 296/2006 – Finanziaria 2007) dei **collaboratori** a progetto, i quali devono essere ancora **in forza** al **31 dicembre 2013**.

Per ciascuno dei lavoratori stabilizzati spetta al datore di lavoro un incentivo nella misura di 1/10 della **retribuzione mensile lorda** imponibile ai fini previdenziali, per un massimo di 12 mesi.

La disposizione, oltre a prevedere una **verifica** preventiva con l'UE circa la **compatibilità** dell'incentivo con la normativa sugli **aiuti di Stato**, stabilisce che

- il valore mensile del beneficio, corrisposto attraverso conguaglio nella denuncia UniEmens del periodo di riferimento, non può essere superiore a 200 euro per ogni dipendente, mentre
- il valore annuale per l'azienda non può superare i 3 milioni di euro e comunque il 33% dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità).

La definizione delle **modalità attuative** dell'incentivo è demandata ad apposito **Decreto** del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF, da adottarsi **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità.

Si sottolinea, altresì, che per la fruizione dell'agevolazione è prevista un'autocertificazione da parte dell'azienda, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, del numero dei lavoratori interessati, tramite invio di apposito elenco alla sede INPS territorialmente competente.

## RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE DETRAZIONI IRPEF – comma 127

Viene rideterminato l'importo delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente e assimilato previste dall'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del TUIR. In particolare:

- a seguito delle modifiche introdotte alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 13, vengono ridefinite sia le fasce di reddito sia l'importo della relativa detrazione teorica (e conseguentemente effettiva) spettante;
- a seguito dell'abrogazione del comma 2, art. 13, vengono eliminati gli incrementi della detrazione (importi da 10 euro fino ad un massimo di 40 euro) in precedenza previsti in presenza di un reddito complessivo superiore a euro 23.000 e fino a euro 28.000.

Si riepilogano nella seguente tabella le detrazioni IRPEF spettanti per i redditi da lavoro dipendente e assimilato, in vigore dal 1° gennaio 2014, con le relative formule di calcolo

Reddito complessivo	Detrazione spettante
non superiore a € 8.000	€ 1.880
superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	€ 978 + 902 x € 28.000 - reddito complessivo € 20.000
superiore a € 28.000 ma non a € 55.000	€ 978 x

Rimane confermato che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 690. Per i rapporti a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 1.380.

## **RIDUZIONE PREMI INAIL – comma 128**

È prevista la **riduzione** percentuale dell'importo dei **premi** e contributi dovuti per l'**assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali:

- con effetto dal 1° gennaio 2014;
- da stabilirsi con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, su proposta dell'INAIL,
- tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.

Il decreto dovrà definire le modalità di applicazione della riduzione anche a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio.

La riduzione è applicabile nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Sono esclusi dal beneficio i premi relativi all'assicurazione di apprendisti; soggetti che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, prestatori di lavoro accessorio; lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

La riduzione dei premi e contributi è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; operata distintamente per singola gestione assicurativa, garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

# **DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE – comma 132**

Per effetto della modifica dell'art. 11, comma 4-quater del D.Lgs n. 446/1997, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è prevista una nuova deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

La deduzione spetta fino a euro 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è riconosciuta a regime.

Va, inoltre, evidenziato che la deduzione forfettaria ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di euro 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame.

Di conseguenza i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazione.

## PROROGA STABILIZZAZIONE DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - comma 133

In sede di conversione del Decreto n. 76/2013 ( è stato introdotto l'articolo 7-bis in merito alla stabilizzazione dei rapporti con associati in partecipazione. Il termine per aderire alla procedura era stato originariamente fissato tra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013.

Tale termine viene ora esteso al 31 marzo 2014.

La procedura di stabilizzazione, che consiste nella stipula di specifici contratti collettivi al fine di addivenire all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di associati in partecipazione con apporto di solo lavoro in forza all'azienda, comporta, a carico dei datori di lavoro, l'obbligo di far pervenire, alle competenti sedi INPS, la relativa documentazione.

Il **termine** per effettuare tali **adempimenti**, inizialmente fissato dal Decreto "Lavoro" al 31 gennaio 2014 è ora **esteso al 31 luglio 2014**.

# **RESTITUZIONE CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI 1,40% – comma 135**

Per effetto della soppressione al primo periodo dell'articolo 2, comma 30, Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero), delle parole "Nei limiti delle ultime sei mensilità", dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, al datore di lavoro è riconosciuto il diritto a vedersi restituito il contributo addizionale ASpl 1,40% complessivamente versato in relazione all'intera durata del rapporto a termine.

Rimane confermata la previsione in base alla quale la restituzione in oggetto viene riconosciuta anche nell'ipotesi di stabilizzazione (riassunzione dello stesso lavoratore con contratto a tempo indeterminato) intervenuta successivamente alla scadenza del contratto a termine (purché entro 6 mesi dalla predetta scadenza) con detrazione dalle mensilità spettanti (pari, ora, all'intera durata del contratto a termine) di un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del rapporto a termine alla riassunzione a tempo indeterminato.

## **SOMMINISTRAZIONE – FONDO FORMAZIONE – comma 136**

L'art. 2, comma 39 della Legge n. 92/2012 aveva stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014l'aliquota del contributo dovuto dalle Agenzie di somministrazione ai Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito (art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003) scendesse dal 4% al 2,6%. La Legge di Stabilità 2014 abroga la predetta norma. Pertanto l'aliquota dovuta dalle Agenzie di somministrazione a finanziamento del Fondo **rimane** fissata **al 4%** della retribuzione corrisposta ai lavoratori in somministrazione assunti con contratti a tempo determinato.

#### REDDITO IMPONIBILE PER I TRANSFRONTALIERI – comma 175

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

#### **FONDO INCENTIVI – comma 180**

È prevista la costituzione presso il Ministero del Lavoro di un Fondo, i cui criteri e modalità di utilizzo saranno fissati con decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità, al fine di:

- incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese
- e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti.

## RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI – commi 183-184

La Legge di Stabilità prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2014, da destinarsi

- al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (art. 18, comma 1, lettera a) del DL n. 185/2008);
- per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 2, commi 64, 65 e66, della Legge n. 92/2012).

Sono inoltre stanziati 40 milioni di euro per il **finanziamento dei contratti di solidarietà** delle aziende **non rientranti** nel campo di applicazione della **CIGS**.

Infine, viene autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 50 milioni di euro per il finanziamento delle **proroghe a 24 mesi** della **CIGS per cessazione di attività**. Il comma 184 della Legge di Stabilità prevede, inoltre, per l'anno 2014, la destinazione di una somma fino a 30 milioni di euro al riconoscimento della **cassa integrazione** guadagni **in deroga** per il **settore della pesca**.

## FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI – comma 185

Come si ricorderà il DL n. 76/2013, in materia di istituzione o modifica dei fondi di solidarietà bilaterali (previsti dall'art. 3 della Legge n. 92/2012 nei settori non interessati dagli ammortizzatori sociali "ordinari"), aveva stabilito il differimento al 31 ottobre 2013 di alcune scadenze, in particolare:

- la **creazione** dei **fondi** per quei CCNL che già non prevedano sistemi di integrazione salariale tramite realtà **bilaterali** (in precedenza il termine di istituzione era il 18 luglio 2013);
- la **modifica** dei fondi già previsti dalla contrattazione collettiva secondo i dettami della Riforma Fornero (in precedenza il termine di istituzione era il 18 luglio 2013).

Nei settori contrattuali in cui i predetti fondi non siano istituiti/modificati a partire dal1° gennaio 2014 è prevista l'attivazione del Fondo di solidarietà residuale istituito presso l'INPS.

La Legge di Stabilità 2014 elimina il termine del 31 ottobre per la costituzione/modifica dei predetti fondi di solidarietà e fissa l'aliquota di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale allo 0,50%, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.

La Legge di Stabilità modifica l'art. 3 della Riforma Fornero introducendo:

- il nuovo comma 19-bis secondo cui nei settori, tipologie di datori di lavoro, classi dimensionali già coperte dal Fondo bilaterale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale;
- il nuovo comma 19-ter in base al quale, nell'ipotesi in cui, alla data del 1° gennaio2014,risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale è sospeso (con decreto), fino al completamento delle predette procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. In tale periodo non sono riconosciute le relative prestazioni.

In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014 l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione (primi 3 mesi del 2014).

# CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ AZIENDE SOGGETTE ALLA CIGS – comma 186

In merito ai **contratti di solidarietà** di aziende soggette alla CIGS è previsto che, per l'anno 2014, l'**integrazione salariale** del 60% stabilita dalla norma è **aumentata** nella **misura del 10%** (in precedenza pari al 20%) della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.

Conseguentemente, il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da aziende soggette alla CIGS coinvolti in contratti di solidarietà, per l'anno 2014, è complessivamente pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario (fino a tutto il 2013 il predetto trattamento era pari all'80%).

## **INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE – comma 187**

Con una modifica all'articolo 9, comma 3-ter, del DL n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 236/1993, è previsto che il Ministero del Lavoro oltre a prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, possa anche prevedere incentivi per favorire l'occupazione di lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (Decreto del Ministero del Lavoro n. 264 del 19 aprile 2013).

## **SOSPENSIONE CONTRIBUTI ENTI NON COMMERCIALI – comma 188**

Viene confermata la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per gli enti non commerciali che hanno una sede operativa nelle regioni Molise, Sicilia, Puglia (prevista inizialmente dalla Finanziaria 2005 e successivamente prorogata), con lo spostamento del termine ultimo al 31 dicembre 2016.

Infatti, dal 1° **gennaio 2017** è stabilito il versamento, da parte degli enti interessati, degli **importi dovuti** all'INPS in **120 rate** mensili di uguale importo, senza interessi legali.

## RISORSE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI – comma 207

Nell'ambito dello **stanziamento complessivo** di 126 milioni di euro per il 2014, sono destinati **ulteriori fondi** (25 milioni) in favore dei **lavoratori socialmente utili** e di quelli di pubblica utilità della regione **Calabria**.

## FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – comma 215

Viene stabilita l'istituzione **presso il Ministero del Lavoro** del **Fondo** per le politiche attive del lavoro, con una dotazione di risorse (55 milioni) per il triennio 2014 – 2016, finalizzato al **reinserimento lavorativo** dei soggetti che fruiscono di **ammortizzatori in deroga o** di coloro che sono in stato **disoccupazione involontaria**.

Entro **90 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, un **decreto** di natura non regolamentare del **Ministero del Lavoro**, con coinvolgimento della Conferenza permanente Stato Regioni, definirà le iniziative (anche sperimentali) finanziabili per il potenziamento delle politiche attive, tra le quali la sperimentazione a livello regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

## **DETASSAZIONE: RIDUZIONE RISORSE – comma 413**

Con riferimento al minor utilizzo delle risorse (definite dalla Legge di Stabilità 2013) destinate alle misure sperimentali per l'**incremento** della **produttività** del lavoro, viene stabilito un **taglio** ai **fondi** per la detassazione. Infatti, è ridotto di 95 milioni di euro per il **2014** lo stanziamento (ora pari a 305 milioni di euro e non più a 400 milioni di euro) per la detassazione.

# FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE – commi 431-435

È istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le risorse derivanti dai risparmi di spesa connessi alla razionalizzazione della spesa pubblica nonché dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente utilizzate per incrementare, in ugual misura, da un lato, le deduzioni ai fini IRAP (art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4- bis del D.Lgs n. 446/1997) e, dall'altro, le detrazioni IRPEF (art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del TUIR).

Sarà la Legge di Stabilità ad individuare i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni nonché le modalità di applicazione delle stesse da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese.

## **AUMENTO ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS - comma 491**

È disposto l'incremento dell'aliquota relativa ai contributi dovuti alla Gestione Separata INPS dai **pensionati e** dagli **iscritti ad altre forme previdenziali**. In particolare, la predetta **aliquota**:

- per l'anno 2014 è pari al 22% (anziché al 21%, come disposto dall'art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012):
- per l'anno 2015 è fissata al 23,5% (anziché al 22%, come disposto dall'art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012).

#### PROROGA NORME IN MATERIA DI ADDIZIONALI REGIONALI – comma 509

Viene posticipata al 2015 l'entrata in vigore delle nuove regole sull'addizionale regionale all'IRPEF previste dai commi 3, 4, 5 e 6, art. 6 del D.Lgs n. 68/2011. Si tratta in particolare:

- del limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione ha disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito ex art. 11 del TUIR(euro 15.000);
- della possibilità per le regioni di stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale al fine assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato (art. 6, comma 5);
- della possibilità, per le regioni, nell'ambito della addizionale regionale all'IRPEF, di disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'art.
   12 del TUIR nonché misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni in oggetto (art. 6, comma 5);
- la possibilità, per le regioni, nell'ambito della addizionale regionale all'IRPEF, di disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, "voucher", buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale (art. 6, comma 6).

## **RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ONERI – commi 575-576**

Entro il 31 gennaio 2014 è prevista l'adozione di specifici provvedimenti finalizzati alla **razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF** di cui all'art. 15 del TUIR tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.

La mancata adozione dei predetti provvedimenti entro il termine sopra indicato comporta che la detrazione IRPEF (del 19%) prevista dall'art. 15, comma 1 del TUIR (ad esempio, su interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) spetta nella misura del 18% per il 2013 e del 17% per il 2014.

#### **CONTRASTO AI RIMBORSI INDEBITI 730 – commi 586-589**

Con l'intento di contrastare l'erogazione di **indebiti rimborsi IRPEF** da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito delle operazioni di assistenza fiscale, è previsto che, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei predetti modelli o dalla data della presentazione se la dichiarazione è inviata dopo la scadenza, l'Agenzia delle Entrate procede alla **verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia** in presenza di un rimborso **superiore a euro 4.000**, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

Al termine delle operazioni di controllo, il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate.

# PROROGA DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – comma 590

Viene disposta la proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, del contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro.

Ai fini della verifica del superamento del predetto limite **concorrono anche** i **trattamenti pensionistici** fermo restando che sugli stessi il contributo di solidarietà non è dovuto.

## **SANZIONE INTERMEDIARI – comma 616**

Per effetto dell'introduzione, all'art. 7-bis del D.Lgs n. 241/1997, del nuovo comma 1- bis, la sanzione da euro 516 a euro 5.164 prevista in caso di omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni e degli altri atti è applicabile, oltre che agli intermediari abilitati ex art. 3, comma 3, DPR n. 322/98 (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza, ecc., associazioni di categoria, CAF), anche ai soggetti di cui all'art. 15, DM 31 luglio 1998. Si tratta dei soggetti "delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica e finanziaria e che devono operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (...) preventivamente autorizzati dall'Amministrazione finanziaria (...)".

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà dicembre 2013

Studio Bergamini Associati commercialisti e consulenti del lavoro